

Codice A1604A

D.D. 2 agosto 2017, n. 363

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile ubicato in localita' San Fabiano, nel Comune di Borgo Ticino (NO), gestito dalla Societa' Acqua Novara VCO S.p.A..

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Borgo Ticino (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 7 aprile 2017 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo ubicato in località *San Fabiano*, nella particella catastale n. 144 del foglio di mappa n. 12 (mappale di proprietà di Acqua Novara VCO S.p.A.), censito al N.C.T. del medesimo Comune di Borgo Ticino.

Precedentemente, la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – avendo la necessità di incrementare l'approvvigionamento idrico del suo sistema acquedottistico e di sostituire il pozzo situato in Via Sivo a Castelletto Ticino (NO) – con nota in data 6 luglio 2015, aveva trasmesso alla Provincia di Novara la domanda – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo in località *San Fabiano*, nel Comune di Borgo Ticino. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti erano: portata massima presunta pari a 20,00 l/s e portata media presunta pari a 11,10 l/s.

La Provincia di Novara, viste le risultanze dell'istruttoria della domanda di cui sopra ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi e del sopralluogo svoltosi in data 26 agosto 2015, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua e ha autorizzato – con la determinazione n. 2328/2015 del 9 novembre 2015 – la Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite il nuovo pozzo di località *San Fabiano*.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune di Borgo Ticino nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Provincia di Novara e non sono risultati ostativi al rilascio della stessa concessione.

Il nuovo pozzo si colloca in un settore a vocazione agricola ai margini di una zona boschiva. E' stato perforato tra il dicembre 2015 ed il febbraio 2016 fino alla profondità di 150 metri dal piano-campagna e filtra tra -88,00 e -101,00 metri e tra -105,00 e -112,50 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La colonna pozzo messa in opera è in acciaio inox; la tubazione è stata lasciata sporgente dal piano-campagna originario per una lunghezza di 0,70 metri e la testa del pozzo è stata chiusa da flangia bullonata cieca.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata massima di concessione pari a 20,00 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato.

A causa della non perfetta conoscenza della direzione di deflusso delle falde profonde nella porzione di territorio a monte del pozzo, la proposta di definizione è stata dimensionata, cautelativamente, considerando l'inviluppo tra la direzione della falda libera e la direzione delle falde profonde; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e avente una superficie pari a 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette calcolate con la direzione di deflusso della falda libera e di quella delle falde profonde e avente una superficie pari a 13.689 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette calcolate con la direzione di deflusso della falda libera e di quella delle falde profonde e avente una superficie pari a 29.381 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Regione Piemonte – Provincia di Novara – Comune di Borgo Ticino – Nuovo pozzo ad uso potabile in località San Fabiano, a Borgo Ticino (NO) – Definizione delle aree di salvaguardia – Carta catastale – Scala 1:1.500”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Borgo Ticino (NO) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14 marzo 2017.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.I.A.N. – Sede di Arona, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 13 maggio 2016, ha segnalato la necessità che – dal momento che il pozzo è stato realizzato in una area agricola ai margini di una zona boschiva – sia predisposto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari per le porzioni di territorio che afferiscono alle zone di rispetto ristretta ed allargata nonché che siano realizzate le opere previste per la zona di tutela assoluta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella propria nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- se non ancora realizzato quanto previsto nella zona di tutela assoluta del pozzo, occorre garantire che la stessa, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, nel caso in cui si debba posare eventuale rete fognaria, le tubazioni siano previste a doppia camicia e prevedano soluzioni tecniche realizzate con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami;

- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata;
- dal momento che nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata sono presenti l'esercizio di attività agrosilvicolture e mantenimento di impianti di verde, le pratiche agronomiche quali spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi dovranno essere effettuate seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; pertanto sarà necessario regolamentare l'utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari tramite il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari così come previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata ricadano nella "Classe 3" poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato "Bassa" e da una capacità protettiva dei suoli "Moderatamente bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata limitazione degli interventi colturali previsti.

Dalle analisi relative ai contenuti di fosforo assimilabile ed al potassio scambiabile emerge come i terreni presentino dotazioni disomogenee tra i numerosi differenti campioni raccolti. Nei suoli che rispetto la componente fosfo-potassica sono "poveri" o "mediamente dotati" si potrà somministrare i due macroelementi in misura pari all'asporto prevedibile delle colture. Nei terreni "ricchi" sotto tale profilo occorre invece sospendere la concimazione fino a quando successive analisi evidenzieranno l'abbassamento dei macroelementi nutritivi all'interno dell'intervallo di dotazione "media". Il fosforo distribuito con i concimi minerali dovrà essere sempre interrato.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18, in data 4 maggio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 20,00 l/s, corrispondente alla portata massima di concessione richiesta;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, ferma restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – della Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla Provincia di Novara, in data 6 luglio 2015,

per la concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite trivellazione di un nuovo pozzo in località *San Fabiano*, nel Comune di Borgo Ticino; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima presunta di 20,00 l/s ed una portata media presunta di 11,10 l/s;

vista la determinazione n. 2328/2015 del 9 novembre 2015 con la quale la Provincia di Novara – viste le risultanze dell'istruttoria della domanda di cui sopra ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi e del sopralluogo svoltosi in data 26 agosto 2015 – ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua e ha autorizzato la Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite il nuovo pozzo di località *San Fabiano*;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – S.I.A.N. – Sede di Arona, in data 13 maggio 2016 – prot. SIAN/A n. 23494;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo Ticino (NO) n. 4, in data 14 marzo 2017, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 7 aprile 2017 – prot. n. 441/2013, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile ubicato in località *San Fabiano*, nel Comune di Borgo Ticino (NO) e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., é definita come risulta nell'elaborato "*Regione Piemonte – Provincia di Novara – Comune di Borgo Ticino – Nuovo pozzo ad uso potabile in località San Fabiano, a Borgo Ticino (NO) – Definizione delle aree di salvaguardia – Carta catastale – Scala 1:1.500*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 20,00 l/s, corrispondente alla portata massima di concessione richiesta.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro e avendo cura di interrare i concimi minerali contenenti fosforo.

Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008 ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", la cui presenza in entrambe le zone di rispetto risulta comunque marginale, é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" e in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgo Ticino – Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Borgo Ticino – Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Borgo Ticino affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime

soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin